

Pubblicato il 21/10/2022

Sent. n. 2775/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2022, proposto da:
[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Cretella, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione, n. 39 del 18.08.22;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Premesso che
il ricorrente in epigrafe è proprietario di diversi fondi posti nel Comune di Positano, catastalmente
identificati al foglio [omissis], p.lla [omissis], è destinatario di un'ordinanza n. 39 del 18.08.2022,
prot. 10542, notificata il 25.08.2022, recante l'ingiunzione demolitoria di "un cancello di ferro
installato dove in precedenza vi erano i resti della vecchia inferriata rinvenuta nel sopralluogo del 24
maggio 2021; la cancellata metallica, delle dimensioni di mt. 0,70 X 1,95 circa, è costituita da un'anta
realizzata con profili scatolari 2 rettilinei lisci a sezioni e spessori variabili, completa di serratura con
chiave e maniglia; al lato sinistro presenta un'inferriata sempre del tipo semplice, delle dimensioni di
mt. 1,70X1,30 (altezza media) circa, mentre sul lato destro è collocata un'altra grata più piccola, dalla
forma semicurva e composta da elementi dritti delle dimensioni di mt. 0,90X1,40 circa; il cancello è
sostenuto da una barra metallica diagonale nella rampa di scale a monte e risulta chiuso";
avverso l'ordine de quo insorge il proprietario epigrafato, proponendo gravame di annullamento,
notificato il 26.09.2022 e depositato il 27.09.2022, assistito da una serie di censure di illegittimità,
variamente scandite nei diversi motivi di gravame;
non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell'udienza camerale del 19 ottobre 2022, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che

Sussistono le condizioni per una definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è manifestamente fondato e, come tale, va accolto;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno dell'ordine ripristinatorio, oggetto di impugnazione;

L'abuso in contestazione è descritto alla stregua di "un cancello di ferro installato dove in precedenza vi erano i resti della vecchia inferriata rinvenuta nel sopralluogo del 24 maggio 2021; la cancellata metallica, delle dimensioni di mt. 0,70 X 1,95 circa, è costituita da un'anta realizzata con profili scatolari 2 rettilinei lisci a sezioni e spessori variabili, completa di serratura con chiave e maniglia; al lato sinistro presenta un'inferriata sempre del tipo semplice, delle dimensioni di mt. 1,70X1,30 (altezza media) circa, mentre sul lato destro è collocata un'altra grata più piccola, dalla forma semicurva e composta da elementi dritti delle dimensioni di mt. 0,90X1,40 circa; il cancello è sostenuto da una barra metallica diagonale nella rampa di scale a monte e risulta chiuso";

ed invero, come emerge dalla documentazione versata in atti, l'intervento in contestazione non è attività soggetta a permesso di costruire e, perciò solo, non può essere sanzionata con l'ingiunzione demolitoria;

sul punto è d'obbligo una premessa ricostruttiva;

in linea di principio, l'art. 31 DPR 380/2001 sanziona gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali), cioè gli interventi abusivi di nuova costruzione prevedendo che la demolizione debba essere ordinata al responsabile e, se diverso, anche al proprietario; in caso di inottemperanza, è prevista la sanzione reale dell'acquisizione delle opere e dell'area di sedime alla mano pubblica e, a seguito dell'introduzione del comma 4 bis, anche una sanzione pecuniaria;

la giurisprudenza è chiara nello scandire i termini operativi della norma de qua;

il provvedimento che ingiunge la demolizione di opere assoggettate a permesso di costruire costituisce un atto a carattere vincolato e presuppone puramente e semplicemente il rilievo dell'esistenza di opere soggette a permesso di costruire e della loro realizzazione in difetto di titolo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 01/09/2021, n.5677);

è, per definizione, soggetta al rilascio del permesso di costruire ogni attività che comporti la trasformazione del territorio mediante l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale; pertanto, il titolo abilitativo edilizio è richiesto sia nel caso di realizzazione di opere murarie sia quando si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei luoghi (T.A.R. Perugia, sez. I, 06/11/2020, n.486);

ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che le opere in contestazione siano evidentemente prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non dispiegando alcun impatto rilevante sull'assetto edilizio circostante, proprio in ragione della loro scarsa consistenza strutturale e funzionale;

la stessa giurisprudenza è chiara nel ritenere che la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello, costituisca attività libera, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività (T.A.R. Potenza, sez. I, 09/03/2020, n.192);

non essendo, perciò, necessario, per la loro realizzazione, il preliminare rilascio del titolo edilizio del permesso di costruire, le stesse non sono soggette, in caso di sua mancanza, all'irrogazione della misura ripristinatoria;

la gravata sanzione demolitoria è illegittima, non ravvisandosi i presupposti legalmente scanditi nell'art. 31 DPR 380/2001;

quanto, infine, agli aspetti paesaggistici, occorre aggiungere che, pur vertendosi in zona vincolata, il provvedimento non ha preso in considerazione se l'opera in contestazione, in quanto sostitutiva di una vecchia inferriata preesistente, si possa sussumere nell'alveo categoriale declinato nell'Allegato A del DPR 13.02.2017, n. 31 (opere ed interventi edili liberi) e precisamente nel punto A13), recante

“Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”; e tanto basta al Collegio;
stanti queste premesse, il gravame è accolto;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 39 del 18.08.2022, prot. 10542.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gaetana Marena

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO